

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - assistenza e beneficenza pubblica - istituzioni di assistenza e beneficenza (opere pie) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10365 del 06/05/2009

IPAB regionali o infraregionali - Natura di ente pubblico o privato - Accertamento dell'Autorità giudiziaria ordinaria - Alla stregua dei criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 - Necessità - Esito delle procedure amministrative eventualmente esperite - Irrilevanza - Fattispecie in tema di impugnazione della dichiarazione di decadenza del consiglio di amministrazione di un'opera pia.

In relazione alla natura giuridica degli enti di assistenza e beneficenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall'Autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall'esito delle procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990). (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno ritenuto che l'Opera Pia Maria Santissima di Bitritto con la finalità di fornire un'istruzione pubblica ai figli del popolo, amministrato dall'assemblea dei soci e da un consiglio di amministrazione composto in prevalenza da membri nominati dall'assemblea, ed avente un patrimonio costituito da proprie rendite e sussidi pubblici - fosse qualificabile come istituzione privata, con la conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria della controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità del decreto con cui il Presidente della Regione, sull'erroneo presupposto della qualificazione di detto ente come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, aveva dichiarato la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 10365 del 06/05/2009